

Titolo 2019.1.10.22/7

| | |
|-------------|----------------|
| TITOLO | 2015.1.10.4.1 |
| | 2019.1.10.22.7 |
| LEGISLATURA | X |

Il giorno 23 gennaio 2020 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

| | |
|---------------------------|----------------|
| STEFANO CUPPI | Presidente |
| ALFONSO UMBERTO CALABRESE | Vicepresidente |
| MARIA GIOVANNA ADDARIO | Componente |

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "XXX", per la presunta violazione dell'articolo 38, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 relativamente ai "Limiti di affollamento".



Viste:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;
- il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
- il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;
- la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l’art. 4 della stessa che delega al Corecom



l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

- la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni".

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva";

Rilevato che:

- dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativa ai programmi trasmessi dal giorno 17.05.2019 al giorno 23.05.2019 dalla società XXX titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "XXX", pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- nello specifico il giorno 17 maggio, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso 26 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 26 secondi pari ad una percentuale del 32,4%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno



- spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 15 secondi e la percentuale di affollamento diventa 32,08%;
- il giorno 18 maggio, nella fascia oraria 14-15, ha trasmesso 27 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 14 secondi pari ad una percentuale del 28,73%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 3 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,42%;
 - il giorno 18 maggio, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 26 spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 35 secondi pari ad una percentuale del 27,63%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 16 minuti e 24 secondi e la percentuale di affollamento diventa 27,63%;
 - il giorno 19 maggio, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 24 spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 27 secondi pari ad una percentuale del 30,75%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 9,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 18 minuti e 17 secondi e la percentuale di affollamento diventa 30,47%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso 25 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 2 secondi pari ad una percentuale del 28,39%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 16 minuti e 52 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,11%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 14-15, ha trasmesso 14 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 28 secondi pari ad una percentuale del 28,39%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e



- pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 5,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 22 secondi e la percentuale di affollamento diventa 32,78%;
- il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 25 spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 30 secondi pari ad una percentuale del 28,39%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 20 minuti e 20 secondi e la percentuale di affollamento diventa 33,89%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 30 spot pubblicitari per una durata di 22 minuti 11 secondi pari ad una percentuale del 36,98%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 12 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 21 minuti e 59 secondi e la percentuale di affollamento diventa 36,64%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 20 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 25 secondi pari ad una percentuale del 32,36%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 17 secondi e la percentuale di affollamento diventa 32,14%;
 - il giorno 20 maggio, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 28 spot pubblicitari per una durata di 21 minuti 1 secondi pari ad una percentuale del 35,03%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 11,2 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 20 minuti e 49 secondi e la percentuale di affollamento diventa 34,69%;
 - il giorno 21 maggio, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso 31 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 16 secondi pari ad una percentuale del 28,77%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e



- pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 12,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 03 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,42%;
- il giorno 21 maggio, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 29 spot pubblicitari per una durata di 23 minuti 0 secondi pari ad una percentuale del 38,33%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 11,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 22 minuti e 48 secondi e la percentuale di affollamento diventa 38,00%;
 - il giorno 22 maggio, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 26 spot pubblicitari per una durata di 18 minuti 6 secondi pari ad una percentuale del 30,17%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 55 secondi e la percentuale di affollamento diventa 29,86%;
 - il giorno 22 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 24 spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 27,73%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 9,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 16 minuti e 29 secondi e la percentuale di affollamento diventa 27,47%;
 - il giorno 22 maggio, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 30 spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 39 secondi pari ad una percentuale del 36,25%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 12 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 21 minuti e 33 secondi e la percentuale di affollamento diventa 35,91%;
 - il giorno 23 maggio, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 29 spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 3 secondi pari ad una percentuale del 33,42%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari



a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 11,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 51 secondi e la percentuale di affollamento diventa 33,08%.

Dato atto che:

- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5 del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche, da parte della società XXX, in relazione ai richiamati programmi, trasmessi con il marchio "XXX", in data 13.11.2019 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2019.2511 del 13.11.2019) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX",- la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni;
- in data 15.11.2019, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2019.25238 del 14.11.2019) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

Considerato che:

- la società XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, inviava memoria (prot. AL.2019.28840 del 23.12.2019) nella quale veniva specificato che dopo attenta verifica, non risultava nessun superamento della percentuale di affollamento pubblicitario orario. Allegavano a riprova quanto da loro rilevato nelle giornate dal 17 maggio 2019 al 23 maggio 2019. Precisava che le telepromozioni incidono sull'affollamento pubblicitario giornaliero e non orario per cui erano state tute dall'affollamento orario. Solo in un caso risultava uno sfioramento con recupero nell'ora successiva, con affollamento pari al 21,83%. Proseguiva specificando che l'attenzione alla ricostruzione dell'affollamento pubblicitario è dovuta al fatto che



qualsiasi sanzione in un periodo di lunga crisi congiunturale delle emittenti locali, compresa “XXX”, potrebbe mettere in seria difficoltà l’azienda. Chiede quindi l’archiviazione della procedura.

Ritenuto:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti XXX con sede in XXX, titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio “XXX”, - per condotte rilevanti rispetto alla violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni relativamente alle giornate, 17.05.2019, 18.05.2019, 19.05.2019, 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 23.05.2019, come sopra evidenziato;
- di dover proporre la determinazione della sanzione per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge 689/1981:
 - a) Gravità della violazione
La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerando che i fatti contestati sono concentrati, per la maggior parte, in fasce orarie delimitate.
 - b) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione
La società nulla ha precisato in merito.
 - c) Personalità dell’agente
La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un’organizzazione interna, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
 - d) Condizioni economiche dell’agente



Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Corecom, dott.ssa Rita Filippini;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad Agcom nei confronti della società XXX con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", in euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

Bologna, 23.01.2020

Firmato digitalmente

Il Segretario delegato

Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi

